



Giunta Regionale della Campania

*Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti,
Autorizzazioni Ambientali
Il Direttore Generale*

Alla UOD 50.17.05
Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Avellino
uod.501705@regione.campania.it

Alla UOD 50.17.06
Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Benevento
uod.501706@regione.campania.it

Alla UOD 50.17.07
Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Caserta
uod.501707@regione.campania.it

Alla UOD 50.17.08
Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Napoli
uod.na501708@regione.campania.it

Alla UOD 50.17.09
Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno
uod.501709@regione.campania.it

e p.c. Alla UOD 50.17.02
Osservatori Ambientali. Documentazione
ambientale. Coordinamento e controllo
autorizzazioni ambientali regionali
uod.501702@regione.campania.it

Oggetto: Applicazione del D.M. n. 127/2024 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006". **Indicazioni operative.**

In ottica di semplificazione amministrativa, analogamente a quanto previsto in altre Regioni, al fine di assicurare omogeneità di comportamento e al fine di coordinare i procedimenti autorizzativi di competenza delle strutture di questa Direzione, sui diversi ambiti territoriali regionali, si ritiene opportuno, su proposta del Dirigente della UOD 50.17.06 Ing. Michele Rampone, fornire alcune indicazioni operative per una corretta interpretazione ed applicazione del citato D.M. n. 127/2024 e relativamente ai procedimenti di aggiornamento delle autorizzazioni vigenti.

Il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con il supporto dell'ISPRA e dell'ISS, ha adottato il D.M. n. 127 del 28 giugno 2024, recante il nuovo regolamento sulla cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, ai sensi dell'articolo 184-ter, D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che sostituisce il precedente decreto in materia il D.M. 152/2022.



Giunta Regionale della Campania

*Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti,
Autorizzazioni Ambientali
Il Direttore Generale*

Il D.M. n. 127/2024 aggiorna la disciplina sulla cessazione della qualifica di rifiuto per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione (cd C&D) e per altri rifiuti inerti di origine minerale ai sensi dell'articolo 184-ter del Dlgs 152/2006. Tale revisione è rilevante sia per l'importanza della gestione dei rifiuti inerti non pericolosi da costruzione e demolizione, che rappresentano quasi il 50% del totale dei rifiuti speciali prodotti in Campania, sia per i riflessi sui procedimenti autorizzativi in capo alle U.O.D. della Direzione competenti sui diversi ambiti territoriali della Regione Campania.

L'importanza di una corretta applicazione del decreto per la reale promozione dell'economia circolare e per ridurre i quantitativi di rifiuti avviati a smaltimento è emersa altresì nell'ambito dei Tavoli Tecnici attuativi del PRGRS (Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Speciali) della Campania.

Come disciplinato all'art. 1 del D.M. 127/2024:

"Il presente regolamento stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), ed elencati alle Tabelle 1 e 2 dell'allegato 1, cessano di essere qualificati come rifiuti a seguito di operazioni di recupero, ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152. In via preferenziale, i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione ammessi alla produzione di aggregati recuperati provengono da manufatti sottoposti a demolizione selettiva".

"Le operazioni di recupero finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto aventi a oggetto in tutto o in parte rifiuti non elencati nell'Allegato 1, Tabella 1, punti 1 e 2, del presente regolamento ovvero rifiuti elencati in tale allegato e destinati a scopi specifici differenti rispetto a quelli previsti dall'articolo 4, sono soggette al rilascio o al rinnovo delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 3, del medesimo decreto legislativo".

Per le casistiche rientranti sotto tutti gli aspetti della cessazione di qualifica del rifiuto (rifiuti in ingresso, tipologia di trattamento e utilizzi previsti) in quanto previsto dal decreto, andrà applicata tale norma ed andrà presentata l'istanza di aggiornamento ai sensi dell'art. 8 del D.M.

L'aggiornamento andrà richiesto anche nel caso di autorizzazioni ora rientranti nel D.M. 127/24 ed attualmente conformi al D.M. n. 152/2022, in quanto quest'ultimo è sostituito dal nuovo regolamento.

Nei casi in cui ci siano delle differenze relativamente ai rifiuti in ingresso (es. uno o più codici EER non previsti dal D.M. oppure codici EER previsti dal decreto, ma derivanti da rifiuti interrati o provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica) o agli utilizzi previsti, non si applicherà il D.M. 127/2024, ma si rientrerà nella casistica delle autorizzazioni "End of Waste caso per caso" secondo le procedure previste dall'art. 184-ter del D.Lgs n. 152/2006.

Negli ultimi casi richiamati, laddove si tratti di nuove autorizzazioni o rinnovi/riesami o modifiche relative agli aspetti "End of Waste" (rifiuti in ingresso, trattamenti effettuati o caratteristiche prodotti), sarà seguita la procedura dell'art. 184-ter per il "caso per caso", con parere obbligatorio e vincolante di ARPA.



Giunta Regionale della Campania

*Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti,
Autorizzazioni Ambientali
Il Direttore Generale*

Per le autorizzazioni vigenti con diversità rispetto al D.M. 127/2024, non essendo assoggettate a tale decreto, non deve essere avviata alcuna procedura di aggiornamento e continueranno ad essere vigenti. E' fatta salva la possibilità che il gestore dell'impianto scelga di conformarsi al D.M. n. 127/24.

Rispetto alle iscrizioni in procedura semplificata relative ai punti del D.M. 05/02/1998 superati dal D.M. 127/2024, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 comma 1 di quest'ultimo decreto, secondo cui per le procedure semplificate continuano ad applicarsi limiti quantitativi dell'allegato 4 e valori limiti per le emissioni di cui all'allegato 1 del DM 05/02/1998, deve essere sempre presentato l'aggiornamento.

Per le autorizzazioni "caso per caso" da rilasciarsi o per quelle vigenti oggetto di rinnovo o riesame, il D.M. 127/2024 non è da applicarsi, ma potrà essere, in alcuni casi, utilizzato come riferimento tecnico, solo laddove congruo e motivato.

La specificità delle autorizzazioni "caso per caso", consiste proprio nella valutazione relativa al singolo impianto, secondo informazioni e valutazioni forniti. Laddove, ad esempio, le tipologie di rifiuti in ingresso e i processi di trattamento fossero molto diversi da quelli contemplati dal regolamento, le previsioni di quest'ultimo sarebbero meno pertinenti al caso specifico. Oppure, in caso di parametri ambientali di valutazione del prodotto specifici e validati dal punto di vista tecnico-scientifico, i parametri e limiti ambientali del decreto non saranno pertinenti, in quanto la tutela ambientale è già assicurata da criteri maggiormente specifici ed oggetto di approfondita istruttoria."

Il Direttore Generale
Dott. Antonello Barretta